

COMUNE DI RIMINI

**U.O. TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI, TRIBUTI A DOMANDA E GESTIONE
MEZZI PUBBLICITARI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEGLI SPAZI DEL PUBBLICO SERVIZIO COMUNALE.

CODICE CIG 69721765A5

INDICE

Art. 1 Oggetto del contratto.....	3
Art. 2 Titolarità del servizio.....	3
Art. 3 Durata del servizio.....	3
Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio.....	3
Art. 5 Oneri a carico dell'aggiudicatario.....	5
Art. 6 Corrispettivo del servizio.....	5
Art. 7 Subappalto.....	5
Art. 8 Cauzione definitiva.....	5
Art. 9 Tracciabilità.....	6
Art. 10 Sicurezza sui luoghi di lavoro.....	6
Art. 11 Responsabilità.....	6
Art. 12 Controlli da parte della stazione appaltante.....	6
Art. 13 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa - penalità.....	7
Art. 14 Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore.....	8
Art. 15 Trattamento dei dati (privacy).....	8
Art. 16 Foro competente.....	8
Art. 17 Disposizioni finali.....	8

Art. 1
Oggetto del contratto

Affidamento del servizio di materiale affissione dei manifesti sulle plance delle pubbliche affissioni di proprietà del Comune di Rimini .

Le plance di proprietà comunale sulle quali verranno affissi i manifesti si trovano sul territorio del Comune di Rimini come da elenco allegato. (Allegato n. 5)

Il valore complessivo dell'appalto per tutto il periodo ammonta ad Euro 727.430,00

Art. 2
Titolarità del servizio

In conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, si dà atto che il servizio delle pubbliche affissioni è esclusivamente di competenza comunale e che, pertanto il Comune di Rimini è il soggetto titolare del servizio al quale spetta:

- ricevere le commissioni e riscuotere i relativi diritti
- avere in esclusiva ogni rapporto con i terzi committenti;
- organizzare, coordinare, controllare e dirigere il servizio nel suo complesso.

Art. 3
Durata del servizio

La durata del contratto è fissata in tre anni, dal 01/07/2017 al 30/06/2020.

La stazione appaltante si riserva:

- la possibilità del rinnovo del contratto d'appalto per massimo ulteriori due anni, ai medesimi patti e condizioni dello stesso, qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio;
- la facoltà di esercitare l'opzione della proroga tecnica dei contratti per n. 6 mesi, in base a quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
- la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (quinto d'obbligo), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, esso può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Art. 4
Modalità di esecuzione del servizio

L'impiantistica affissiva a disposizione per la pubblica affissione è composta di impianti per manifesti di diversi formati (All. 5/1). L'aggiudicatario dovrà garantire l'affissione di un quantitativo massimo giornaliero di n. 1.400 fogli con punte che possono arrivare a 1.700; solo in quest'ultimo caso (da 1.400 a 1.700) l'espletamento del servizio potrà essere effettuato entro e non oltre le ore 16,00.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto alla collocazione, nelle plance dedicate alle manifestazioni culturali e turistiche organizzate dall'Amministrazione (All. 5/2), di manifesti formato 70x100. L'aggiudicatario dovrà garantire la collocazione di un quantitativo massimo mensile di n. 40 fogli.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare le affissioni in via ordinaria nelle mattinate dal lunedì al sabato compresi, qualora tali giorni non siano festivi; il servizio dovrà essere espletato entro le ore 13,00 della giornata stabilita e dovrà consegnare nota delle posizioni dei manifesti affissi. Il "Rapporto di sintesi affissioni giornaliera" dovrà ritornare all'Ufficio preposto, firmato da coloro che materialmente hanno provveduto all'affissione, a comprova dell'esecuzione del proprio lavoro,

In caso di impossibilità di effettuazione del servizio entro gli orari stabiliti ed unicamente per situazioni di forza maggiore debitamente documentate, è consentita l'affissione in orario pomeridiano; in questo caso occorre darne tempestiva comunicazione anche via fax entro le ore 13,00 del medesimo giorno. La ditta rimane comunque vincolata al recupero quantitativo delle prestazioni sospese non appena le condizioni che hanno impedito l'esecuzione lo consentiranno.

La nota dei manifesti da affiggere deve essere consegnata dal ripartitore entro le ore 10,30 del giorno antecedente le affissioni. In tale nota saranno indicati:

- il tipo, il numero e il soggetto di manifesti da affiggere;

- gli spazi in cui i singoli manifesti dovranno essere affissi, nella categoria speciale o normale, nella percentuale richiesta lungo i percorsi secondo le istruzioni che verranno comunicate dall'ufficio affissioni. L'ufficio provvederà alla consegna del verbale controfirmato entro le ore 11,30 del medesimo giorno.

L'aggiudicatario dovrà dotarsi per lo svolgimento del servizio, oltre che di mezzi, del seguente personale:

- **addetti all'affissione.** Il numero deve essere tale da poter garantire il servizio in tutto il territorio comunale. Dovrà sempre essere garantita l'affissione dei manifesti da parte del personale; in caso di malattia ferie o qualsiasi impedimento da parte del personale la ditta dovrà immediatamente provvedere alla sostituzione per garantire il corretto svolgimento del servizio. Il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario il quale risponderà delle eventuali inadempienze dello stesso all'Amministrazione Comunale.
Il materiale da affiggere dovrà essere ritirato presso i locali del Servizio Affissioni entro le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente il giorno stabilito per le affissioni.
Si stabilisce che, i manifesti da affiggere giornalmente dovranno essere equamente distribuiti tra gli affissatori e che per ciascuno di essi, il quantitativo consegnato deve permettere l'effettuazione del servizio a regola d'arte. (A tale fine si ritiene congruo un carico di lavoro per ogni affissatore non superiore a n. 50 fogli con unità di misura 70x100 per ogni ora di lavoro).
- **addetto alla ripartizione e alla timbratura (ripartitore).** È fatto obbligo che tale figura sia presente presso il Servizio Affissioni per almeno tre ore giornaliere in orari che saranno stabiliti dal Dirigente del Servizio. È vietata la rotazione del ripartitore con altri addetti. Il ripartitore svolgerà la propria attività in un locale messo a disposizione dall'Amministrazione nel quale dovrà conservare ordinatamente i manifesti commissionati. È tenuto altresì alla timbratura di ogni manifesto da affiggere con l'indicazione della data di scadenza. Il relativo timbro verrà messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale e non dovrà, per nessun motivo, uscire dai locali del Servizio Affissioni.
- **responsabile di servizio.** Deve essere prevista la figura di una persona che fungerà da coordinatore tra l'amministrazione e l'affidatario oltre che da coordinatore degli affissatori, svolgerà le funzioni di Responsabile di servizio, con il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'affidatario stesso.

Art. 5 Oneri a carico dell'aggiudicatario

1. ONERI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario o qualsiasi altro incaricato o dipendente non dovranno assolutamente avere alcun contatto con l'utenza del servizio affissioni.

L'aggiudicatario, per tutta la durata della convenzione, dovrà dotarsi di idonei mezzi di locomozione ed attrezzature atte al corretto svolgimento dell'attività affidata.

L'aggiudicatario si impegna a garantire oltre che le affissioni ordinarie anche l'affissione prefissata, l'affissione d'urgenza, l'affissione nei giorni festivi, la copertura o rimozione programmata di manifesti; tutto ciò secondo le direttive impartite dall'Ufficio comunale preposto. L'Amministrazione Comunale, per le affissioni effettuate nei giorni festivi o per i manifesti consegnati al ripartitore successivamente all'orario sopraindicato e da affiggere in giornata, si impegna a corrispondere un compenso maggiorato del 10% rispetto al prezzo di aggiudicazione, con un minimo di € 25 per ciascuna commissione. Stesso compenso verrà corrisposto per la rimozione programmata dei manifesti sulla base del conteggio numerico effettuato di concerto con il responsabile del servizio o di un suo incaricato; non saranno remunerate le rimozioni programmate avvenute in assenza del suddetto accertamento numerico congiunto.

È fatto divieto assoluto, pena la decadenza della convenzione, di affiggere sugli impianti comunali manifesti non recanti l'apposita timbratura. È vietato altresì affiggere sugli impianti comunali dati in eventuale concessione a terzi manifesti sui quali compaia il timbro del servizio Affissioni Comunali.

È fatto divieto assoluto, pena la decadenza della convenzione, di effettuare le affissioni in date anticipate rispetto a quelle determinate dall'ufficio.

È fatto divieto conservare presso il locale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale alcun tipo di materiale o attrezzatura salvo quella messa a disposizione dal servizio e i manifesti commissionati.

All'aggiudicatario competono tutte le spese connesse all'attività materiale di affissione (oneri di personale, mezzi di trasporto, carburanti e lubrificanti, materiali di consumo e tutto ciò che è necessario per un corretto svolgimento dell'attività affidata).

All'aggiudicatario compete inoltre la pulizia degli impianti, tesa all'effettuazione delle affissioni a regola d'arte, che dovrà avvenire all'occorrenza ed in ogni caso con cadenza non superiore alle n. 5 uscite.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere pulite le plance provvedendo ad asportare la quantità di colla in eccesso (sia sulla struttura che a terra).

2. CLAUSOLA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

È fatto obbligo all'affidatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di persone in condizione di svantaggio come individuate dall'articolo 2 Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Rimini con deliberazione n. 75 del 06 dicembre 2012 "Approvazione Regolamento delle procedure di affidamento di servizi per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio" e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 03 luglio 2012 e precisamente :

1. Ex detenuti residenti
2. Ultracinquantenni che hanno perso il lavoro dal 2009 con minori a carico
3. Ultracinquantacinquenni che hanno perso il lavoro dal 2009

La percentuale di ore lavorate dalle persone svantaggiate (non dovrà essere inferiore al 15% del monte ore complessivo utilizzato per l'esecuzione del servizio oggetto di gara), andrà dichiarata nel progetto di inserimento lavorativo da presentare in sede di gara come descritto in dettaglio all'art. 15 del disciplinare di gara.

Entro sei mesi dalla stipula del contratto l'impresa affidataria dovrà inviare alla Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale del Comune il progetto individuale di inserimento lavorativo comprensivo dell'elenco di tutti i lavoratori inseriti, nonché i progetti individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali.

L'impresa affidataria è tenuta ad inviare annualmente alla Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale del Comune una relazione sull'andamento degli inserimenti lavorativi realizzati.

La Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale del Comune verifica l'adempimento degli obblighi contrattuali anche mediante colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate.

Art. 6 Corrispettivo del servizio

Il Comune corrisponderà alla ditta il compenso dovuto per l'affissione dei manifesti in base a fatturazioni mensili che verranno pagate entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura.

Spetta all'aggiudicatario, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il contratto, il corrispettivo calcolato applicando il prezzo offerto in sede di gara.

Il prezzo offerto si intende comprensivo e compensativo di tutti gli oneri che la ditta dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio.

Art. 7 Subappalto

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, senza il consenso e la formale approvazione del Comune, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamento dovuto a ritardo nella comunicazione circa la modifica di ragione sociale.

Art. 8 **Cauzione definitiva**

L'aggiudicatario, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, da costituirsi con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa presso gli istituti legalmente autorizzati. Si precisa che gli intermediari finanziari, che dovessero rilasciare fideiussioni, devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 e svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, ed essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.98 n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente: l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in sospeso, dipendente dall'esecuzione del contratto. In caso di associazioni temporanee o consorzi, detta cauzione deve essere unica e resa a favore dell'Ente a nome e per conto di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

L'importo della cauzione è ridotto del 50%, nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente dovrà possedere la certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in caso di ATI o consorzio ordinario

In caso di partecipazione in ATI o consorzio, è possibile fruire del beneficio della riduzione della cauzione solo nel caso in cui tutte le imprese siano in possesso della predetta certificazione del sistema qualità, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

Art. 9 **Tracciabilità**

L'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13.08.2010, n. 136, e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13.08.201, n. 136, e s.m.i.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

Art. 10 **Sicurezza sui luoghi di lavoro**

Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette che dei terzi presenti nei luoghi oggetto del servizio.

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio. L'inosservanza delle leggi in materia sicurezza sui luoghi di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano la risoluzione del contratto.

Art. 11 **Responsabilità**

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato dalla conduzione dell'appalto, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta civile, penale ed amministrativa.

A tal fine è tenuta a stipulare apposita polizza per responsabilità civile per danni e per i rischi derivanti dall'effettuazione del servizio, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio con massimale pari a € 1.000.000,00.

Copia della polizza dovrà essere depositata prima della stipula del contratto; l'inadempimento a tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 12
Controlli da parte della stazione appaltante

L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare, ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso.

Art. 13
Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa - penalità

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione inoltre, potrà risolvere il contratto, previa contestazione e diffida ad adempiere entro un congruo termine, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute in questi casi:

- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria;
- mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente della ditta aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- mancata affissione manifesti;
- reiterato ritardo nell'affissione, (dopo 3 ritardi contestati con richiami scritti), senza giustificato motivo;
- affissione anticipata dei manifesti rispetto alla data stabilita;
- reiterata effettuazione delle affissioni non a regola d'arte (dopo 3 richiami scritti);
- reiterata non corrispondenza delle affissioni alle note posizioni (dopo 3 richiami scritti);
- reiterata disapplicazione delle disposizioni impartite dal Servizio Affissioni
- affissione sugli impianti destinati alle pubbliche affissioni di manifesti non commissionati dal Servizio comunale;
- uso improprio del timbro delle affissioni;
- reiterata trascuratezza nella pulizia delle plance;
- reiterata effettuazione del servizio di defissione (così come previsto al art. 4 punto 2. del presente capitolato) non a regola d'arte; (con defissione si intende anche rimozione del nastro adesivo);
- diniego ad effettuare i controlli previsti;
- mancato versamento degli oneri contributivi e previdenziali obbligatori
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità
- ogni altro caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e disposizioni vigenti.

Nelle ipotesi sopraindicate, l'Amministrazione formula la contestazione degli addebiti all'affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, l'Amministrazione avrà la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato a seguito di una comunicazione inviata tramite raccomandata R/R o PEC con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sulla cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei conseguenti eventuali danni .

Il Comune si riserva, in ogni caso, tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Il Comune, comunque, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Potranno essere applicate penali determinate con provvedimento dirigenziale che si individuano:

- euro 100 per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'affissione, ridotto ad euro 50 se il ritardo è contenuto nel giorno stesso;
- euro 250 per ogni caso di: non corrispondenza delle affissioni alle note posizioni; affissioni incomplete; affissioni non a regola d'arte; mancato rispetto delle disposizioni impartite dal servizio; trascuratezza nella pulizia delle plance; trascuratezza nella copertura capillare del territorio comunale; trascuratezza nella copertura del servizio di defissione ;

- euro 500 per i casi di mancata affissione, affissione anticipata, affissione di manifesti non commissionati, uso improprio del timbro.

Le contestazioni delle irregolarità vanno effettuate per iscritto e trasmesse alla ditta affidataria tramite raccomandata r/r o tramite PEC.

Quest'ultima ha facoltà di presentare al referente comunale controdeduzioni entro il termine di 10 dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione. La loro adeguatezza sarà valutata dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva, in ogni caso, tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Il Comune, comunque, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 14

Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestore d'appalto rispetto a quello che fornisce il servizio, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'appaltatore subentrante, con l'applicazione della clausola del presente articolo non necessiti di ulteriore personale da adibire al servizio, l'applicazione della clausola di cui all'art. 5 del presente capitolato (percentuale di ore lavorate dalle persone sopraccitate non inferiore al 15% del totale ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione) potrà essere applicata solo dal momento in cui si verifichino le condizioni che la permettono.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Art. 15

Trattamento dei dati (privacy)

Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dalla ditta aggiudicataria in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

Agli effetti della suddetta normativa la Società assume la funzione di responsabile del trattamento.

La Società s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.

La Società dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D.Lgs. n. 196/2003, ed in particolare dall'Allegato B) a detto Decreto. A tal fine l'aggiudicataria dovrà produrre, per la stipula del contratto, copia del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D.Lgs. 196/2003) della Ditta.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno trattati unicamente per finalità connesse alla gara.

Art. 16

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Rimini.

Art. 17
Disposizioni finali

La Ditta si considera, all'atto dell'assunzione del contratto, a perfetta conoscenza degli obblighi contrattuali. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, valgono e si applicano le condizioni indicate negli altri documenti di gara e le norme e regolamenti vigenti in materia.